

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 187/12 RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE NEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE 3 VALLI

Egregi signori,
Presidente e consiglieri,

la Regione di PCi delle 3 Valli è nata nel 1991 con la sottoscrizione da parte dei comuni delle Tre Valli di una convenzione facente capo al comune-pilota di Biasca. Grazie a questa forma giuridica vi è stata l'opportunità di concretizzare quanto sancito dalle leggi in materia di protezione civile. Il Comune pilota ha permesso di dare avvio alla regionalizzazione delle Tre Valli, contribuendo a completare in questo modo il processo di 6 regioni nel Cantone Ticino. Esso è stato operativo dal 1991 al 2002. In seguito dal 1 gennaio 2003, con lo scopo di dare una forma giuridica indipendente, è stato creato l'Ente regionale di PCi delle 3 Valli. Questa forma giuridica era stata prescelta in considerazione della sua dinamicità e semplicità, l'alternativa sarebbe stata il consorzio che all'epoca era considerata una forma giudica articolata e poco snella nelle sue procedure.

Oggi, a seguito della revisione della Legge su consorzio dei comuni (LCCom) del 1 settembre 2011, è stato richiesto a tutte le forme giuridiche di trasformarsi in consorzio.

Ad onor del vero, vi è da affermare che le basi giuridiche sulle quali si basa L'Ente regionale di PCi delle 3 Valli sono tuttora valide e presenti. Però, considerato il volere dell'Autorità cantonale, la Delegazione amministratrice dell'Ente regionale di PCi delle 3 Valli, ha deciso di promuovere il cambiamento della forma giuridica, anche per favorire il controllo democratico dei comuni coinvolti.

Dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del termine di permanenza in carica degli organi dell'Ente, si è dato avvio all'elaborazione dello statuto del nuovo Consorzio. Per procedere alla stesura dello stesso si sono confrontati ed analizzati gli statuti delle regioni di protezione civile presenti a livello cantonale. A seguito di ciò si è sottoposto la "bozza" di Statuto alla sezione degli Enti Locali la quale ha valutato il documento proponendo alcune minime modifiche.

Rispetto alla situazione attuale, le principali modifiche saranno:

1) Consiglio consortile

1.1) Composizione

Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante per Comune designato dai legislativi comunali su proposta dei Municipi (art. 15 cpv. 1 LCCom). Con la nuova Legge scompaiono quindi i consigli consortili costituiti da numerosi delegati che, frequentemente, causavano difficoltà di quorum. Il nuovo Consiglio consortile sarà per certi versi analogo ad un'assemblea di azionisti di una SA. I comuni, rappresentati da una sola persona, disporranno di un numero di voti definito nello statuto.

Può essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto.

In caso di impedimento del rappresentante il supplente comunale, anch'esso designato dal Consiglio comunale, potrà partecipare alla seduta in sua sostituzione (art. 15 cpv. 1 LCCom).

Inoltre, i rappresentanti in Consiglio consortile non potranno più essere proposti nel corso della seduta costitutiva come membri della Delegazione consortile. I municipi dovranno istruire i rispettivi rappresentanti circa la designazione dei membri della Delegazione consortile.

1.2) Diritto di voto, istruzione dei rappresentanti

Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune attraverso il proprio rappresentante esercita in Consiglio consortile un numero di voti in proporzione alla sua popolazione (Art. 16 cpv. 1 LCCom).

Con la nuova Legge i rappresentanti votano in Consiglio consortile secondo l'istruzione municipale e redigono un rapporto annuo sull'attività svolta all'indirizzo degli organi comunali (art. 16 cpv. 5 LCCom). Il rapporto in linea di principio dovrà orientarsi alle indicazioni dell'articolo 5 RALOC.

I municipi hanno inoltre il diritto di sospendere immediatamente il rappresentante che non ossequiasse le istruzioni vincolanti impartite; i legislativi comunali possono a loro volta decidere la sua revoca (art. 16 cpv. 6 LCCom). In questa evenienza, transitoriamente, il rappresentante comunale viene sostituito dal supplente.

1.3) Coinvolgimento e informazione dei comuni

I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai municipi ed ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta. La Commissione della gestione è abrogata ed è sostituita da un organo di revisione esterno obbligatorio (art. 26 LCCom). L'organo di controllo invia il proprio rapporto ai municipi almeno un mese prima della seduta (art. 34 cpv. 2 LCCom). I municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all'organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento (artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 LCCom) ed istruire il rappresentante sull'accettazione o meno dei conti.

In materia di investimenti per realizzazioni di opere pubbliche sono state rafforzate le modalità di coinvolgimento dei Comuni: progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai municipi con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta di Consiglio consortile (art. 35 cpv. 1 LCCom). Ciò è un presupposto essenziale per il controllo dei comuni e perché attraverso i loro municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile.

Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile (art. 16 LCCom) la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile (art. 35 cpv. 1 LCCom).

1.4) Funzionamento del Consiglio consortile e modalità di decisione

Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni annuali per esame e delibera sui conti del Consorzio alla data prevista dallo Statuto. Inoltre, quando richiesto dalla Delegazione consortile o da almeno 1/5 dei Municipi consorziati.

Ogni Comune tramite il proprio rappresentante può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione: essa viene esaminata e preavvisata dalla Delegazione entro 6 mesi. Il Consiglio consortile decide entro un anno.

1.5) Conclusioni

Il ruolo di verifica sui conti, sugli investimenti e sugli altri oggetti di spettanza del Consiglio consortile di fatto competerà primariamente e direttamente ai municipi che devono esaminare gli oggetti e impartire l'istruzione ai propri rappresentanti chiamati a deliberare in Consiglio consortile.

Inoltre, a seconda dell'intesa che sarà concordata tra i rappresentanti comunali ed i rispettivi esecutivi, potranno nascere rapporti di lavoro proficui, evitando istruzioni eccessivamente rigide per oggetti che richiedono concertazione, condivisione di obiettivi e flessibilità in funzione delle posizioni assunte dagli altri comuni in Consiglio consortile.

2) Delegazione consortile

2.1) Composizione

La Delegazione si compone di 5 membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile. A differenza di quanto accadeva con la vecchia forma giuridica, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.

3) Controllo finanziario dei Comuni e gestione finanziaria del Consorzio

3.1) Organo di controllo esterno

L'organo di controllo è incaricato di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità. Esso deve inviare il proprio rapporto ai municipi almeno un mese prima della seduta di approvazione dei conti consuntivi (art. 34 cpv. 2 LCCom).

3.2) Piano finanziario

I Consorzi devono dotarsi di un piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. Tale documento ha un carattere informativo importante soprattutto per i consorzi ed i comuni che devono pianificare sul lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture. La Delegazione consortile dovrà trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso.

Di seguito elenchiamo i singoli articoli del nuovo statuto con aggiunte delle osservazioni dove necessario.

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione **Protezione civile 3 Valli** è costituito, tra tutti i comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom). Il Consorzio subentra all'Ente regionale di protezione civile delle Tre Valli, di cui assume obblighi, attivi e passivi.

Note: Il Consiglio di Stato, per voce della Sezione degli Enti locali (SEL) ha voluto uniformare tutte le entità che operavano nel contesto protezione civile (PCi). Infatti, 3 regioni di PCi erano gestite nella forma del Consorzio mentre le rimanenti 3, fra cui la nostra, nella forma dell'Ente.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

- la pianificazione, la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile, in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica organizzazione regionale di protezione civile.
- adempiere alle deleghe affidate alle regioni di protezione civile dalla Legge cantonale in vigore e rispettivo regolamento sulla protezione civile.
- promuovere, in collaborazione con i partners del soccorso, l'adozione di tutte le misure necessarie atte ad ottimizzare l'aiuto e l'assistenza alla popolazione residente nei Comuni consorziati, implementando le varie sinergie fra gli enti nei vari settori di competenza, proponendo soluzioni comuni e razionalizzando le risorse a disposizione.

Inoltre, il consorzio può svolgere altri compiti nel quadro generale della protezione della popolazione, attraverso l'assunzione di mandati di prestazione.

Note: L'articolo fa riferimento alle Leggi che regolano l'operato della Protezione civile che per complemento di informazione ne elenchiamo le principali.

- La legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
- Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)
- Varie ordinanze federali (OFGS, OIPU, OTEO, OAMP, OAll,)
- Legge cantonale sulla protezione della popolazione
- Regolamento sulla protezione della popolazione (RProtPop)
- Legge cantonale sulla protezione civile
- Regolamento sulla protezione civile RPCi)

Inoltre il punto c) ha lo scopo di promuovere la collaborazione e lo sfruttamento di tutte le sinergie possibili con gli Enti di soccorso con l'obiettivo di fornire alla nostra popolazione l'aiuto ottimale in caso di evento.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Biasca.

Note: È stata scelta l'ubicazione dell'attuale sede. Questo articolo sarà eventualmente da ridiscutere al momento se si deciderà di costruire una nuova sede altrove.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Note: Nessuna.

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

Note: La nLCCom prevede espressamente l'abolizione della commissione della gestione. Il ruolo di controllo viene direttamente attribuito ai Comuni mediante i loro rappresentanti in Consiglio consortile e all'organo di controllo esterno.

1. CONSIGLIO CONSORTILE

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per comune. Il supplente presenzia alle sedute solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante ed il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

I Municipi comunicano al Segretario consortile, immediatamente dopo la crescita in giudicato della decisione del Legislativo, il nominativo del proprio rappresentante e del supplente per il Consiglio consortile.

Note: il Municipio propone di designare quale delegato il municipale capodicastero, e supplente il sostituto capo dicastero in modo che il delegato sia il porta parola diretto dell'esecutivo.

(vedi Art. 12)

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina ed approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, all'inizio della legislatura, a quella del suo Presidente, del vice Presidente e di due scrutatori
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Note: L'elenco delle competenze è adattato in base a quanto previsto da LOC e nLCCom.

Benché non previsto espressamente, si ritiene di mantenere l'ufficio presidenziale per l'intero quadriennio con lo scopo di garantire il buon funzionamento dei lavori assembleari.

Art. 8 Seduta costitutiva

A inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Note: Nessuna.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 50'000.00 Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 100'000.00

Alla Delegazione consortile è inoltre delegata la competenza di decisione su spese di carattere ordinario non preventivate fino ad un importo annuo complessivo di CHF 50'000.00.

La Delegazione può delegare al Comandante ed all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Note: Rispetto al passato, è ora possibile prevedere nello Statuto l'inserimento delle deleghe dall'organo legislativo a quello esecutivo e da quest'ultimo all'amministrazione consortile conformemente ai disposti della LOC e della LCom. Inoltre, questa delega garantisce il prelievo dal capitale proprio (Art.30) di un importo immediato da utilizzare in caso di intervento, dove per far fronte a delle spese urgenti, la Delegazione può disporre di una somma di una certa consistenza.

Benchè i limiti massimi di spesa sono dati dal regolamento di applicazione della LOC e si rifanno al numero di abitanti complessivi del Consorzio, la Delegazione ha ritenuto di ridurre gli importi massimi.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se i rappresentanti dei Comuni presenti in sala dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Note: Nessuna.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Note: Nessuna.

Art. 12 Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione, di principio sono 1000, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto maggiore o uguale a 0,5 è assegnato un voto intero.
- d) La distribuzione dei voti è stabilita all'inizio di ogni legislatura calcolata sulla base dell'ultimo dato ufficiale a livello cantonale della popolazione residente permanente.

Note: La legge dà diverse possibilità di riparto dei voti a disposizione. Al momento del licenziamento di questo messaggio il consiglio consortile non aveva ancora scelto tra la variante 1 (a base 100, che non dà la necessaria equità ai comuni con pochi abitanti) e la variante 2 (a base 1000) che viene preavvisato favorevolmente dato che fornisce un numero di voti più proporzionato alla popolazione.

Comuni		Abitanti 31.12.2010	Variante 1 a base 100		Variante 2 a base 1000	
			Riparto	Voti	Riparto	Voti
1	Acquarossa	1'816	6.58	7	65.82	66
2	Airolo	1'559	5.65	6	56.51	57
3	Bedretto	70	0.25	1	2.54	3
4	Biasca	6'026	21.84	22	218.41	218
5	Blenio	1'667	6.04	6	60.42	60
6	Bodio	1'019	3.69	4	36.93	37
7	Claro	2'638	9.56	10	95.61	96
8	Cresciano	640	2.32	2	23.20	23
9	Dalpe	172	0.62	1	6.23	6
10	Faido	3'243	11.75	12	117.54	118
11	Giornico	851	3.08	3	30.84	31
12	Iragna	549	1.99	2	19.90	20
13	Lodrino	1'674	6.07	6	60.67	61
14	Osogna	1'032	3.74	4	37.40	37
15	Personico	349	1.26	1	12.65	13
16	Pollegio	782	2.83	3	28.34	28
17	Prato (Leventina)	429	1.55	2	15.55	16
18	Quinto	1'002	3.63	4	36.32	36
19	Serravalle	1'994	7.23	7	72.27	72
20	Sobrio	78	0.28	1	2.83	3
Totale		27 590	100	102	1 000	1 000

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Note: I comuni vengono maggiormente coinvolti in tutti gli argomenti che necessitano una decisione del Consiglio consortile.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Note: Nessuna.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
 - entro la fine del mese di maggio per deliberare sui conti consuntivi
 - entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto
 - dalla Delegazione consortile
 - da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

Note: Nessuna.

Art. 16 Verbale

Al Segretario consortile, o in sua assenza ad altra persona designata dal Presidente della Delegazione consortile, incombe la tenuta del verbale, che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo, e di quello degli assenti giustificati e ingiustificati;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni;
- d) nel caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- e) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l'autore chiede la testuale verbalizzazione.

Il contenuto relativo alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

Le risoluzioni sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.

Note: Queste disposizioni sono contenute nella LOC e sono state inserite nel presente Statuto per definire in modo chiaro e univoco la procedura evitando possibili interpretazioni.

2. DELEGAZIONE CONSORTILE

Art. 17 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Ogni Distretto (Blenio, Leventina e Riviera) ha diritto ad almeno un membro

Note: Per la Delegazione la legge prevede un minimo di 3 e un massimo di 5 membri. Si è scelto la variante a 5 membri (senza supplenti) in quanto si avvicina maggiormente allo stato attuale (7 membri) e permette teoricamente a più comuni di essere rappresentati nella Delegazione.

L'articolo ha anche lo scopo di mantenere una ripartizione equa sul territorio con un minimo di membri per ogni Distretto (Valle).

Art. 18 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile é nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

I Municipi propongono, comunicando al Segretario consortile almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva,

eventuali candidati per la Delegazione consortile secondo le disposizioni dell'art. 17.
E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente diritto di voto e domiciliato nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.
La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.
La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti tenendo in considerazione la ripartizione prevista all' Art. 17.

Note: Nuova direttiva di questa Legge, i membri vengono proposti dai Municipi e non più dall'assemblea come succedeva in passato. Vengono comunque eletti dal Consiglio consortile.

Art. 19 Presidente

Presidente e vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.
In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Note: Nessuna.

Art. 20 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.
La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Comandante, il Segretario amministrativo e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 24;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.
- h) nomina i militi ed i quadri nelle loro funzioni, su proposta del Comandante della Protezione civile.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.

Note: Nessuna.

Art. 21 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.
Il Presidente, in sua assenza il vice Presidente, dirige le sedute.
Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.
Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.
Il Comandante partecipa alle riunioni quale consulente, senza diritto di voto.

Note: Nessuna.

Art. 22 Verbale

Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Note: Queste disposizioni sono contenute nella LOC e sono state inserite nel presente Statuto per definire in modo chiaro e univoco la procedura evitando possibili interpretazioni.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 23 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Note: Nessuna.

Art. 24 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 23.

Note: Nella nostra organizzazione la revisione da parte di una fiduciaria avviene già dal 2004. Ora diventa obbligo di Legge.

Art. 25 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato. È facoltà della Delegazione di allestire il preventivo con una previsione di spesa globale, ai sensi dell'art. 171c LOC.

Note: Nessuna.

Art. 26 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche ed informazioni puntuali all'organo di controllo. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Note: Nessuna.

Art. 27 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

Note: Nessuna.

CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 28 Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) la fatturazione di prestazioni

- b) l'incasso di sussidi, contributi e tasse
- c) gli interessi maturati dalla gestione del fondo contributi sostitutivi e del capitale proprio.
- d) l'incasso dai Comuni di un contributo annuo pro capite, stabilito in sede di preventivo.

Questo sarà versato dai Comuni, su richiesta della Delegazione, di regola in due rate: 50% entro il 31 gennaio, 50% entro il 31 luglio.

Il contributo annuo pro capite dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento è calcolato sulla base della popolazione residente permanente.

Note: Si è optato per una soluzione adottata già in altre regioni di PCi, ossia che il contributo annuo sia stabilito in base a quanto votato in sede di preventivo. Questo dà agli amministratori comunali la possibilità di sapere da subito esattamente che importo è stato calcolato e alla fine dell'anno contabile non viene più richiesto un conguaglio. Infatti, se le cifre del preventivo superano il totale del consuntivo la maggior entrata viene registrata nel capitale proprio (Art. 30). Per contro in una situazione inversa il disavanzo viene prelevato dal capitale proprio.

CAPO V – GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 29 Investimenti

Il finanziamento e l'ammortamento degli investimenti sono a carico del Consorzio.

Nel caso in cui, una parte o l'intero investimento fosse finanziato tramite il prelievo dal fondo dei contributi sostitutivi contabilizzati per singolo Comune, si agirà come segue:

- a) con l'approvazione del credito d'investimento si stabilirà il momento in cui sarà determinata la quota a carico dei singoli Comuni, calcolata sulla base dell'ultimo dato ufficiale della popolazione residente permanente e la durata dell'ammortamento
- b) dedotti i contributi sostitutivi, il singolo Comune finanzia interessi e ammortamento della rispettiva quota residua da ammortizzare

Ai Comuni è data facoltà di ammortizzare tutta o parte della rispettiva quota d'investimento con uno o più versamenti. L'eventuale numero di versamenti sarà deciso dalla Delegazione consortile.

Note: Sostanzialmente, con la possibilità di utilizzare l'eccedenza dei contributi sostitutivi per altri scopi di PCi che non siano le costruzioni, abbiamo 2 possibili strade per procedere con gli ammortamenti:

- a) Se le caratteristiche dell'investimento non consentono di utilizzare i contributi sostitutivi, l'ammortamento avviene ad opera del Consorzio e viene assunto dalla gestione corrente.
- b) Se per contro si possono utilizzare i citati contributi si procederà come segue:
 - approvato il credito si fa una ripartizione per Comune e si stabilisce la durata dell'ammortamento
 - si deducono ai comuni che hanno una copertura del 100 % di posti protetti, o a quelli che possiedono una somma di contributi tale da garantirne la realizzazione (posti protetti) la somma utilizzabile per altri scopi di PCi data dalle percentuali stabilite nella Legge cantonale (previo preavviso favorevole cantonale)
 - le singole quote vengono versate dai comuni scegliendo se versare l'intera quota o suddividerla in rate annuali.

Art. 30 Capitale proprio

Il capitale proprio, oltre che al finanziamento degli impegni correnti e alla copertura di disavanzi d'esercizio, può essere utilizzato per:

- a) effettuare ammortamenti straordinari
- b) coprire i costi di interventi di soccorso, assistenza e di ripristino a favore di persone e beni sul territorio dei comuni membri del Consorzio
- c) finanziare pianificazioni d'intervento a favore dei medesimi.

L'ammontare del capitale proprio deve, di regola, essere contenuto entro i limiti del fabbisogno di un anno di gestione.

Note: In parte già spiegato nelle note in relazione all'Art. 28. Si tratta di avere una riserva per livellare il contributo annuo che i comuni devono versare (Art. 28) e per far fronte a spese improvvise in caso di eventi eccezionali che toccano i comuni della Regione.

Art. 31 Contributi sostitutivi

La gestione dei contributi sostitutivi viene effettuata dal Consorzio.

Essi sono contabilizzati per singolo Comune e il loro impiego dev'essere autorizzato dall'Autorità cantonale. Gli interessi del fondo contributi sostitutivi spettano al Consorzio

Note: Si regola la gestione dei contributi sostitutivi, di cui la Legge federale permette l'utilizzo, a determinate condizioni, a favore di investimenti di PCi.

CAPO VI – INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

1. COSTRUZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 32 Impianti di condotta, di apprestamento e del servizio sanitario

a) Realizzazione

Il Consorzio, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzarsi e in quali comuni esse verranno costruite.

Il terreno su cui sorge l'infrastruttura è messo a disposizione gratuitamente dal Comune interessato.

In caso di realizzazione congiunta di un'opera, i relativi dettagli saranno regolati da apposita convenzione stipulata fra gli interessati.

b) Proprietà

La proprietà sarà regolata da convenzione.

c) Gestione

La gestione delle infrastrutture della Regione (manutenzione compresa) è di competenza del Consorzio.

Note: Nessuna, prassi identica a quanto applicato fino ad ora

Art 33 Rifugi pubblici

La realizzazione di tali rifugi è di competenza dei comuni. Essi garantiscono la loro operatività in caso di necessità.

La manutenzione dei rifugi di proprietà dei comuni consorziati è di competenza del Consorzio.

Le spese per il materiale derivato dalla manutenzione è a carico del Comune proprietario dell'opera.

Note: Nessuna, prassi identica a quanto applicato fino ad ora

Art. 34 Diversa modalità di gestione delle costruzioni di protezione civile

Il Consorzio può stipulare una convenzione con il singolo Comune per una diversa modalità di gestione di ogni costruzione di protezione civile. Per principio le esigenze della protezione civile sono prioritarie rispetto ad altre eventuali utilizzazioni.

Note: Nessuna, prassi identica a quanto applicato fino ad ora

2. SISTEMI D'ALLARME

Art. 35 Sistemi per allarmare la popolazione

I sistemi per allarmare la popolazione, forniti dalla Confederazione, sono di proprietà del Consorzio se il Cantone non ne rivendica la proprietà.

Il Consorzio si occupa della gestione, curandone la prontezza d'impiego e assumendosi i costi d'esercizio e di manutenzione non coperti dal Cantone o dalla Confederazione.

I Comuni garantiscono, in tempo di pace:

a) l'attivazione delle sirene fisse, nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando

b) l'allarme della popolazione residente in luoghi non raggiunti dal suono delle sirene fisse, nel rispetto della pianificazione allestita dal Consorzio.

Il Comune non percepisce rimborsi di nessun genere per la presenza degli impianti tecnici nelle sue proprietà e, in questi casi, si assume i costi di consumo di energia elettrica.

Note: Quando il presente Statuto entrerà in vigore nella nostra Regione le sirene di allarme generale e dell'allarme acqua saranno state sostituite con sirene combinate. L'articolo regola vari aspetti della loro

gestione. Vengono ripresi gli obblighi del singolo Comune per evitare di credere che sia tutto garantito dal Consorzio.

CAPO VII – NORME VARIE

Art. 36 Comandante della Protezione civile, Segretario amministrativo e dipendenti

I dipendenti del Consorzio formano l'Ufficio consortile.

Il Comandante dirige l'Organizzazione di Protezione civile e l'Ufficio consortile.

Il Segretario amministrativo è responsabile del servizio amministrativo e finanziario ed è segretario della Delegazione e del Consiglio consortili.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Note: A differenza di prima è il responsabile del servizio amministrativo e non più il comandante a ricoprire il ruolo di segretario della Delegazione e del Consiglio consortili.

Art. 37 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del vice Presidente con il Comandante o il Segretario consortile vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Il Segretario amministrativo firma gli atti contabili con il Presidente o il vice Presidente.

Note: Nessuna

Art. 38 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

La Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 28.

Note: Disposizioni date dalla Legge

Art. 39 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti Locali.

Note: Nessuna

In considerazione di quanto suesposto e rimanendo a completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e :

1. Preso atto dei suoi contenuti, è approvato lo statuto del Consorzio di Protezione civile 3 Valli;
2. Viene designato quale delegato il signor Yvan Scheggia e quale supplente il signor Ermelindo Taddei.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco
Ivo Gianora

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 12 novembre 2012